

PILLOLE DI SICUREZZA

DPI

Titolo III D.Lgs. 81/08

Art. 74:

Si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal datore di lavoro allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

Non sono D.P.I.:

Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.

Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.

I materiali sportivi

I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione.

Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75:

I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi di riorganizzazione dal lavoro.

Art. 76:

I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 come modificato dal D.Lgs. 10/97



...la sicurezza è una carezza alla vita



PILLOLE DI SICUREZZA

I D.P.I. devono inoltre essere:

Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.

Potere essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di uso simultaneo di più D.P.I., questi devono essere compatibili e tali da mantenere anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Formazione e Informazione

Art. 77:

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:

- Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.
- Individua le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi lavorativi e tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi D.P.I.
- Valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul mercato.
- Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso, individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- Entità del rischio.
- Frequenza dell'esposizione al rischio.
- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.
- Prestazione del D.P.I.



...la sicurezza è una carezza alla vita